



**CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

# SOMMARIO

<b>TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO</b> .....	1
<b>CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO</b> .....	1
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE .....	1
ART. 2 - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO .....	2
<b>CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA</b> .....	2
ART. 3 - ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI DEI PROCEDIMENTI .....	2
ART. 4 - ATTRIBUZIONI .....	3
ART. 5 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA.....	3
<b>CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA</b> .....	3
ART. 6 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA .....	3
ART. 7 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA .....	3
ART. 10 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA.....	4
ART. 11 - COMUNICAZIONI.....	4
ART. 12 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERCUSI .....	5
<b>TITOLO II - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA</b> .....	5
<b>CAPO I - NOMINA E COMPETENZA</b> .....	5
ART. 13 - ISTITUZIONE .....	5
ART. 14 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI.....	5
ART. 15 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI.....	5
<b>CAPO II - PROCEDIMENTI</b> .....	6
ART. 16 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO .....	6
ART. 17 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO.....	6
ART. 18 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO.....	6
ART. 19 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA .....	7
ART. 20 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI.....	7
ART. 21 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO .....	8
ART. 22 - MISURE CAUTELARI.....	8
ART. 23 - INTERVENTO DEL TERZO.....	9
ART. 24 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE .....	9
ART. 25 - ASSUNZIONE DELLE PROVE.....	9
ART. 26 ASTENSIONE E RICUSAZIONE .....	10

ART. 27 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO FEDERALE .....	10
ART. 28 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI .....	11
ART. 29 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARI NEI GIUDIZI DISCIPLINARI.....	12
ART. 30 REGISTRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI .....	12
ART. 31 PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE .....	12
ART. 32 TUTELA DELL'ONORABILITÀ DEGLI ORGANISMI SPORTIVI .....	12
<b>TITOLO III - IL PROCURATORE FEDERALE .....</b>	<b>13</b>
CAPO I - NOMINA E FUNZIONI .....	13
ART. 33 - NOMINA E FUNZIONI .....	13
ART. 34 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE.....	13
ART. 35 - REGISTRI DEI PROCEDIMENTI.....	13
CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE.....	14
ART. 36 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE .....	14
ART. 37 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE .....	14
ART. 38 - ASTENSIONE .....	15
ART. 39 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI .....	15
ART. 40 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE .....	15
CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI .....	16
ART. 41 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	16
ART. 42 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI .....	16
<b>TITOLO IV - REVISIONE E REVOCAZIONE .....</b>	<b>16</b>
ART. 43 - REVISIONE E REVOCAZIONE .....	16
<b>TITOLO V - SANZIONI.....</b>	<b>17</b>
ART. 44 - LE SANZIONI .....	17
ART. 45 - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE .....	18
ART. 46 - CUMULO D SANZIONI.....	18
ART. 47 - RECIDIVA .....	18
ART. 48 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	19
ART. 49 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	19
ART. 50 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE.....	19
ART. 51 - TENTATIVO .....	20
ART. 52 - AMNISTIA .....	20

ART. 53 - GRAZIA .....	20
ART. 54 - INDULTO.....	20
ART. 55 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA .....	21
ART. 56 - LA RIABILITAZIONE .....	21
<b>TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>21</b>
ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE .....	21

Ove non diversamente specificato, nel presente Regolamento per “Federazione” si intende la Federazione Italiana dello Sport Universitario – FederCUSI e per “Federale” si intende relativo alla medesima Federazione.

# TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

## CAPO I

### PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione del Codice**

1. Il Codice della giustizia sportiva (da ora Codice) regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia di competenza di FederCUSI, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale ed in attuazione del medesimo Statuto.
2. Qualsiasi violazione degli obblighi associativi, dello Statuto Federale, dei Regolamenti vigenti in ambito federale, delle disposizioni legittimamente emesse dagli Organi federali, delle direttive e delle normative CONI che sia posta in essere dai soci, dai tesserati o dagli affiliati, a titolo di dolo o di colpa, e nei casi previsti, a titolo di responsabilità oggettiva, costituisce infrazione disciplinare e va rimessa al giudizio degli Organi di Giustizia Sportiva.
3. In particolare, costituisce grave violazione degli obblighi associativi che comportano l'irrogazione delle sanzioni non inferiore alla misura minima e non superiore alla misura massima previste dal successivo art. 44:
  - a) la violazione dell'obbligo degli affiliati, dei soci e dei tesserati di rispettare i principi di lealtà, di rettitudine probità e di correttezza in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva;
  - b) la violazione nello svolgimento di ogni attività sportiva e sociale, dei principi di cui all'art. 1 comma 5, 6 e 7 dello Statuto e la difformità dalle finalità di cui al successivo art. 2.
  - c) la violazione dell'obbligo di riservatezza quanto alle notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari;
  - d) la violazione dell'obbligo di presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva di FederCUSI e delle altre Federazioni Sportive di settore, per quanto stabilito all'art. 31, comma 3 dello Statuto Federale e di fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste, così come se convocati per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito e comunque di prestare ogni necessaria collaborazione con gli Organi di Giustizia di FederCUSI, delle altre Federazioni Sportive e del CONI;
  - e) la violazione del principio di imparzialità e inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi di conflitto di interessi.
4. Costituisce illecito sportivo che comporta l'irrogazione delle sanzioni non inferiore alla misura minima e non superiore alla misura massima previste dal successivo art. 44 qualsiasi azione od omissione diretta, in modo non equivoco, ad alterare lo svolgimento o il risultato di un incontro o di un torneo o campionato ovvero ad assicurare, a sé o ad altri, un vantaggio ingiusto. L'azione o l'omissione deve essere idonea al raggiungimento dello scopo, ferma la competenza degli Organi di Giustizia delle Federazioni Sportive di settore ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto Federale. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva e sono punite con la sanzione non inferiore alla misura minima e non superiore alla misura massima previste dal successivo art. 44. Analogamente si applicano le sanzioni non inferiori alla misura minima e non superiore alla misura massima previste dall'art. 44, per le ipotesi di frode sportiva così come definite dalla Legge 401/89.
5. Il presente Codice non si applica ai procedimenti di competenza delle Federazioni Sportive di settore, così come previsto dallo Statuto di FederCUSI né ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

## **Art. 2 - Principi del processo sportivo**

1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, dei soci CUS dei CUS affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio davanti a un giudice terzo e del rispetto della giusta durata di cui al comma 4, e gli altri principi del giusto processo.
3. È riconosciuto il diritto alla riconsunzione del Giudice secondo le norme del Codice di procedura civile. Il Giudice, sussistendone i presupposti, si astiene dalla partecipazione al Collegio.
4. I Giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
5. La decisione del Giudice è motivata e pubblica.
6. Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
7. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, e nei limiti di compatibilità secondo le forme dei procedimenti di giustizia sportiva.

## **CAPO II ORGANI DI GIUSTIZIA**

### **Art. 3 - Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti**

1. Sono Organi di Giustizia presso FederCUSI:
  - a) il Tribunale Federale;
  - b) la Corte di Appello Federale.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso FederCUSI, deve assicurare l'assenza di conflitti di interesse e, a tal fine, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con FederCUSI o con i tesserati, i soci dei CUS, i CUS affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia di cui al successivo art. 5 per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso FederCUSI è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso un'altra Federazione, ferme le altre incompatibilità con la carica di Procuratore.
6. La Procura Federale coopera con la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

#### **Art. 4 - Attribuzioni**

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto le materie previste dallo Statuto Federale.

#### **Art. 5 - Commissione Federale di Garanzia**

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza della Procura Federale e degli Organi di Giustizia presso FederCUSI. La costituzione e l'elezione dei componenti della Commissione di Federale di Garanzia è disciplinata dallo Statuto di FederCUSI e svolge le funzioni ivi stabilite in conformità ai principi dettati dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

### **CAPO III**

#### **ACCESSO ALLA GIUSTIZIA**

#### **Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia**

1. Spetta ai soci dei CUS, ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da FederCUSI il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
3. Possono altresì agire innanzi agli Organi di Giustizia di FederCUSI i soggetti che intendono contestare l'esclusione da socio, ovvero il rigetto della domanda di associazione o di rinnovo al CUS. Tali soggetti, prima di ricorrere agli Organi di Giustizia ricorrono all'Assemblea dei Soci del CUS entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento negativo che intendono impugnare.

#### **Art. 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia**

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto di FederCUSI, al fine di garantire la parziale copertura dei costi di gestione, il soggetto interessato per adire gli Organi di Giustizia dovrà versare un contributo.
2. Il Consiglio Federale di FederCUSI determina con propria delibera l'ammontare di tali contributi nel rispetto dei massimali stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI e nei limiti e con le esenzioni consentite dallo Statuto di FederCUSI.

#### **Art. 8 - Ufficio del gratuito patrocinio**

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, è istituito presso FederCUSI l'ufficio del gratuito patrocinio.
2. L'Ufficio del gratuito patrocinio si avvale dei difensori iscritti nell'albo del gratuito patrocinio di FederCUSI. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente della Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo. A tal fine, il Consiglio Federale, su proposta della Commissione di Garanzia, approva il bando per l'iscrizione al bando. In fase di prima applicazione il bando viene approvato entro tre mesi dall'insediamento della Commissione di Garanzia.
3. Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
4. L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma

precedente al Presidente della Commissione Federale di Garanzia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;
  - b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.
5. Sull'istanza di ammissione decide, con determinazione non più sindacabile, il Presidente della Commissione di Garanzia.
  6. In fase di prima applicazione e comunque fino al 31.12.2025, gli interessati potranno scegliere anche gli avvocati iscritti all'Albo istituito presso il CONI e tenuto dal Collegio di Garanzia del CONI.

#### **Art. 9 - Poteri degli Organi di Giustizia**

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Codice.
2. Il Giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

#### **Art. 10 - Condanna alle spese per lite temeraria**

1. Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il Giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

#### **Art. 11 - Comunicazioni**

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata sempre quando sono dirette ad un difensore costituito, ovvero anche con mezzo equivalente atto a dimostrare la sua ricezione, ogni qualvolta l'interessato non abbia la disponibilità di un indirizzo pec. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede del CUS di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti che provvede senza indugio a comunicarli agli interessati; in caso di mancata o colpevolmente tardiva consegna della comunicazione al socio od al tesserato, all'interessato è concessa la remissione in termini e il CUS potrà essere soggetto a sanzioni pecuniarie da parte di FederCUSI, fino al doppio del contributo di affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, si applica quanto previsto dal comma 1. In ogni caso, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'Organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito. Di quanto previsto nel presente comma è data avvertenza nella prima comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per sei mesi nel sito internet istituzionale di FederCUSI in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni, se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

#### **Art. 12 - Segreteria degli organi di giustizia presso la FederCUSI**

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato da FederCUSI.
2. Il Segretario assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale e cura il protocollo e l'archivio degli Organi di Giustizia, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni ivi contenute, nonché la segregazione rispetto al protocollo ed all'archivio generale di FederCUSI.
3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, nonché alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice.

## **TITOLO II - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA**

### **CAPO I**

#### **NOMINA E COMPETENZA**

#### **Art. 13 - Istituzione**

1. Presso FederCUSI sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte di Appello Federale; entrambi hanno sede a Roma presso la sede di FederCUSI.

#### **Art. 14 - Competenza dei Giudici Federali**

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado in materia di frode sportiva e su tutti i fatti rilevanti nei limiti delle competenze stabilite dall'art. 31 dello Statuto Federale.
2. La Corte di Appello Federale giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale, sulle istanze di riabilitazione e sulle istanze di ricasazione dei componenti del medesimo Tribunale.

#### **Art. 15 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi**

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati e restano in carica secondo le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 35, commi 2 e ss. dello Statuto Federale tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.
2. Il Tribunale Federale e la Corte d'Appello Federale si articolano ciascuno in una sezione.
3. La Sezione del Tribunale Federale e la Sezione della Corte d'Appello Federale sono composte ciascuna da un Presidente e da quattro giudici a latere. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Tribunale Federale o della Corte d'Appello Federale le funzioni di Presidente, sono svolte dal Giudice che abbia maturato una maggiore anzianità negli organi di giustizia federali, anche diversi da FederCUSI e in caso di stessi requisiti dal più anziano di età, e in ulteriore subordine da quello che abbia maturato i requisiti prescritti per l'elezione da maggior tempo.

4. Il Consiglio Federale procede con elezioni separate alla nomina:
  - a) del Presidente del Tribunale federale;
  - b) degli altri componenti del Tribunale federale;
  - c) del Presidente della Corte d'appello federale;
  - d) degli altri componenti della Componenti della Corte d'appello federale.
5. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. Il Collegio non può delegare stabilmente singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
6. Il Presidente, al fine di rendere maggiormente efficiente l'attività della Sezione, con riferimento al singolo affare trattato e sussistendone le ragioni, può riservare a se stesso o delegare ad uno dei due giudici a latere la gestione della fase istruttoria. Per fase istruttoria si intende tutta la fase dibattimentale per la formulazione delle richieste e le acquisizioni istruttorie. All'esito della fase istruttoria, prima della discussione finale, il Giudice che ha svolto la fase istruttoria riferisce al Collegio innanzi al quale si svolge la discussione finale.

## **CAPO II PROCEDIMENTI**

### **Art. 16 - Avvio del procedimento**

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
  - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
  - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

### **Art. 17 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento**

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

### **Art. 18 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento**

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

### **Art. 19 - Ricorso della parte interessata**

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.
2. Per le controversie relative ai rapporti associativi e tra i singoli soci e/o tesserati, inerenti la partecipazione al CUS, e tra questi e il CUS di appartenenza, ivi comprese quelle relative ad ammissione, non ammissione o esclusione dei Soci, invece, gli Organi di Giustizia Federale possono essere aditi dalla parte che vi abbia interesse solo dopo avere esperito gli eventuali rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli CUS e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di ultima istanza e comunque entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che conclude il procedimento secondo quanto previsto dagli statuti dei singoli CUS.
3. Il ricorso contiene:
  - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
  - b) l'esposizione dei fatti;
  - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
  - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
  - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
  - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procure

### **Art. 20 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti di FederCUSI possono essere annullate dai competenti Organi di Giustizia su ricorso di Organi Federali, anche di un solo CUS e di tesserati o soci dei CUS titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti di FederCUSI possono essere annullate dai competenti Organi di Giustizia su ricorso di un componente del Consiglio medesimo, assente o dissenziente, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Procuratore Federale.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente art. 19, commi 1 e 2. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet di FederCUSI implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea del CUS e del Consiglio Direttivo contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della FederCUSI possono essere annullate su ricorso di Organi Federali, del Procuratore Federale e di tesserati o soci titolari

di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 7 allorché gli atti siano pubblicati sul sito del CUS. La presente procedura si applica anche per l'impugnazione dell'esclusione del Socio o per il rigetto della domanda di ammissione.

#### **Art. 21 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso**

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

#### **Art. 22 - Misure cautelari**

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 28 comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello Federale entro sette giorni. Al reclamo si applicano gli articoli 27 e segg. in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo atto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la

dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

#### **Art. 23 - Intervento del terzo**

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e comunque abbia interesse alla decisione della causa controversa.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre 5 giorni prima di quello fissato per l'udienza. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

#### **Art. 24 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale**

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dal Presidente del Collegio, su propria iniziativa, ovvero, del Procuratore o di una delle Parti, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali, ovvero sussistano motivate esigenze di riservatezza a tutela della dignità, della reputazione degli interessati, ovvero, vengano trattate questioni di rilievo personale.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e comunque a tutti i soggetti ai quali era stato inviato l'avviso di fissazione dell'udienza, anche non costituiti, e pubblicata, su un'apposita sezione del sito internet di FederCUSI e sul sito del CUS: il CUS che non dispone di un sito internet operante cura la pubblicazione della Sentenza nella maniera ritenuta più efficace e la rende comunque disponibile agli interessati. La Sentenza resta pubblicata per almeno dodici mesi. La sentenza del Tribunale può prevedere, come sanzione accessoria, l'onere di pubblicare la sentenza a cura e spese del soccombente secondo le modalità ivi stabilite. In ogni caso, l'onere di pubblicazione a cura e spese del soccombente non deve avere alcuna finalità afflittiva ma deve essere strettamente strumentale a garantire la comunicazione della sentenza a tutti gli interessati anche non parti del giudizio ed estranei al CUS o a FederCUSI. Il Presidente, sussistendo i presupposti di cui al comma 2 ultimo periodo può disporre l'obliterazione dei dati personali o altri elementi identificativi.
7. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza mediante un apparato televisivo a circuito chiuso.

#### **Art. 25 - Assunzione delle prove**

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Presidente del Collegio, ovvero, il Giudice da questi delegato per la fase istruttoria, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente del Collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.

L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

5. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

#### **Art. 26 Astensione e Ricusazione**

1. Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
  - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
  - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
  - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
  - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
  - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
  - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato.
4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
6. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale.
7. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
8. Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione decide la Corte Federale d'Appello.

#### **Art. 27 - Giudizio innanzi alla Corte di Appello Federale**

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte di Appello Federale non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il

dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. Anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il Collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
7. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 24 e 25.
8. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo in udienza, ovvero lo notifica alle Parti costituite. Se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
9. Se il reclamo è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero è rigettato il Collegio può condannare il soggetto che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese.
10. La decisione della Corte di Appello Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

#### **Art. 28 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi**

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto all'art. 22 comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
  - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
  - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
  - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
  - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso

la FederCUSI entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

#### **Art. 29 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari**

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, salvo che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti, ovvero, abbia ad oggetto fatti e circostanze che rilevano comunque ai fini del giudizio da parte degli Organi di Giustizia di FederCUSI; gli Organi di Giustizia di FederCUSI conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 30 Registro delle sanzioni disciplinari**

1. La FederCUSI è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

#### **Art. 31 Pubblicazione delle sentenze**

1. La pubblicazione delle sentenze degli Organi di Giustizia deve essere conforme alla Legislazione emanata in materia di Protezione dei dati personali.

#### **Art. 32 Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi**

1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il reclamo avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della FederCUSI o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla FederCUSI la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione

richiesta.

4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Codice della Giustizia Sportiva.

## **TITOLO III - IL PROCURATORE FEDERALE**

### **CAPO I NOMINA E FUNZIONI**

#### **Art. 33 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale**

1. Presso la FederCUSI è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della rispettiva FederCUSI.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e, se deliberato dal Consiglio Federale, da un Sostituto Procuratore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 dello Statuto federale.
3. La procedura di nomina, la durata della carica e i requisiti del Procuratore e del Sostituto Procuratore sono stabiliti dall'art. 30 dello Statuto Federale.

#### **Art. 34 - Attribuzioni del Procuratore Federale**

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale. Per quanto non previsto si applica il comma 2 dell'articolo 43 del Codice CONI.

#### **Art. 35 - Registri dei procedimenti**

1. Presso la Procura è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti relativamente a: a) notizie di illeciti rilevanti ai fini delle sanzioni di cui all'art. 34 dello Statuto federale ricevute non in forma anonima o comunque acquisite dal Procuratore Federale; b) comunicazioni di avvio dell'azione del Procuratore Federale; c) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore Federale; d) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore Federale.
2. Presso la Procura è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro delle notizie di illecito acquisite in forma anonima.
3. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.
4. Tutti i soggetti che abbiano interesse possono accedere alle notizie contenute nei registri:
  - a. facendone espressa richiesta al Procuratore che deve dare riscontro alla richiesta entro i successivi quindici giorni eventualmente motivando con riferimento al perdurare delle indagini, l'eventuale differimento, ovvero, con riferimento ad esigenze di riservatezza relativa a dati sensibili di terzi, la limitazione dell'accesso.
  - b. eventualmente impugnando il diniego da parte del Procuratore entro i successivi trenta giorni davanti al Tribunale Federale.
5. I dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

## **CAPO II**

### **AZIONE DISCIPLINARE**

#### **Art. 36 - Azione del Procuratore Federale**

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di FederCUSI, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 39.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento nonché degli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria, ovvero se questi non sia stato già audito per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice nonché al CUS di appartenenza. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine di otto anni successivi dalla data in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

#### **Art. 37 - Prescrizione dell'azione**

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 36, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
  - a) il termine di un anno dalla data in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
  - b) il termine di sei anni dalla data in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
  - c) il termine di otto anni dalla data in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
  - d) il termine di quattro anni dalla data in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 38 - Astensione**

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

#### **Art. 39 - Svolgimento delle indagini**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 35, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto da FederCUSI e comunque non superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 36, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché dai soggetti che abbiano presentato denuncia.

#### **Art. 40 Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione**

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente Federale, il quale, entro i quindici giorni successivi sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente Federale, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dal presente Codice.

### CAPO III

#### RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

##### **Art. 41 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria**

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero presso altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia sportiva del CONI. In casi di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

##### **Art. 42 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero del CONI.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

### TITOLO IV - REVISIONE E REVOCAZIONE

##### **Art. 43 - Revisione e revocazione**

1. Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti

all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della FederCUSI o del Collegio di Garanzia dello Sport.

## TITOLO V - SANZIONI

### Art. 44 - Le sanzioni

1. Il Giudice può applicare le sanzioni previste dall'art. 34 dello Statuto, sia nei confronti degli atleti e comunque degli iscritti e tesserati che dei CUS. Tutte le sanzioni sono comunque comunicate al CUS di appartenenza, e vengono graduate secondo la gravità dell'illecito accertato. In particolare le sanzioni consistono in:
  - a. Richiamo: nota con la quale, per infrazioni di lievi entità, si dà evidenza del comportamento illecito ammonendo l'interessato circa la gravità dello stesso e le conseguenze della recidiva;
  - b. Deplorazione: nota di deplorazione rivolta all'interessato, per infrazioni di lievi entità che rilevano sotto il profilo della correttezza sportiva o amministrativa.
  - c. Diffida: richiamo scritto contenente l'esposizione sintetica della violazione con ammonimento di più gravi sanzioni in caso di reiterazione, comminata per aver reiterato un'infrazione già oggetto di censura.
  - d. Ammenda: obbligo di corrispondere a FederCUSI la somma in danaro disposta dal Giudice federale, da determinarsi, da un minimo di una quota di associazione o tesseramento ad un massimo di venti volte la stessa; l'ammenda può essere inflitta:
    - per condotta di rilevante entità, non corretta o offensiva nei confronti di arbitri, giudici, avversari, compagni e pubblico;
    - per aver omesso di comparire dinanzi agli Organi di Giustizia, di prestare la propria collaborazione con gli stessi, di rilasciare tempestivamente e secondo verità le dichiarazioni e le informazioni richieste;
    - per comportamento di rilevante entità non corretto nei confronti dell'affiliato, del socio e del tesserato e per giudizi o rilievi lesivi dell'immagine e della reputazione degli stessi;
    - per violazione del principio di lealtà e probità sportiva;
    - per frode sportiva o illecito sportivo, in aggiunta alla sospensione;
  - e. Sospensione cautelativa: quando per i fatti contestati sia applicabile la sanzione della sospensione e sussistano ragionevoli motivi per ritenere che nella prosecuzione dell'attività il soggetto sottoposto a procedimento possa reiterare i comportamenti contestati o aggravare altrimenti le conseguenze della propria condotta oggetto di contestazione in danno del CUS, di FederCUSI o di Soci o Tesserati o di terzi.
  - f. Sospensione a tempo determinato dalla qualifica o dall'attività: inibizione dallo svolgere ogni tipo di attività agonistica, sociale e federale per un determinato periodo di tempo, non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a tre anni; la sospensione può essere inflitta:
    - per mancato pagamento dell'ammenda nei termini fissati;
    - per condotta gravemente non corretta o gravemente offensiva in violazione degli obblighi dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 3 del presente Codice;
    - per inosservanza delle norme federali in materia amministrativa, di tesseramento e di organizzazione;
    - per comportamento non corretto nei confronti degli Organi Federali e per giudizi lesivi della reputazione e decoro degli stessi o dell'immagine, anche con riferimento all'art. 1, comma 3, lett. b), del presente Regolamento;
    - per illecito sportivo;
    - per frode sportiva;
    - per mancata osservanza dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva di FederCUSI, delle Federazioni Sportive di settore e del CONI;
    - per casi di illecito sportivo tentato e non consumato;

- per mancata presentazione dinanzi agli Organi di Giustizia delle Federazioni Sportive di settore e degli Organi del CONI in caso di convocazione;
  - per divulgazione di notizie e atti di procedimenti disciplinari in corso;
  - per atti di violenza fisica nel contesto dell'evento sportivo.
- g. Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali con conseguente preclusione alla partecipazione a qualsiasi titolo a qualunque attività agonistica, sociale o federale; la radiazione può essere inflitta:
- i. per infrazioni di rilevante gravità e contrastanti con i principi dell'ordinamento sportivo e associativo che comportino l'incompatibilità del responsabile a permanere nei ruoli federali e dei CUS;
  - ii. per i casi di illecito sportivo consumato;
  - iii. nei casi di grave o reiterata violazione delle norme e dei principi di amministrazione;
  - iv. nei casi di grave e reiterata violazione delle disposizioni di cui all'art. 1;
  - v. nei casi di grave violazione dei principi di cui all'art. 1 dello Statuto Federale e delle Finalità di cui al successivo art. 2, nonché per atti di malafede e nell'ipotesi di condanna per reati contro il patrimonio nei confronti del CUS o di FederCUSI;
  - vi. per gravissimi atti di discriminazione nei confronti di soci CUS, tesserati a FederCUSI o ad altre Federazioni Sportive di settore;
  - vii. per gravissimi atti di violenza fisica nel contesto dell'evento sportivo.
- Le sanzioni hanno efficacia nei confronti dei soggetti appartenenti a FederCUSI.

#### **Art. 45 - Determinazione della sanzione**

1. Gli Organi di Giustizia Federali determinano la sanzione applicabile per i singoli illeciti sottoposti al loro giudizio. Nell'applicare la sanzione, il giudice deve tenere conto del comportamento tenuto dall'incolpato prima, durante e dopo la commissione dell'illecito.
2. Deve poi tenere conto, oltre che della eventuale recidiva, delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti.

#### **Art. 46 - Cumulo di sanzioni**

1. Ove la natura dei fatti o le circostanze lo richiedano, può essere inflitta anche la sanzione dell'ammenda, congiuntamente alla sanzione della sospensione o della radiazione.
2. Al di fuori della circostanza di cui al comma precedente, quando, con la stessa azione o omissione, si commettono più violazioni, la sanzione da infliggere è quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

#### **Art. 47 - Recidiva**

1. Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
  - 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
  - 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
  - 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione;

#### **Art. 48 - Circostanze aggravanti**

1. Costituiscono circostanze aggravanti e comportano un aumento della sanzione fino ad un terzo della stessa, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, quando non siano elementi di per sé costitutivi dell'illecito:
  - i. aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  - ii. aver provocato danni a persone o cose;
  - iii. aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni federali;
  - iv. aver agito per futili motivi o abietti motivi;
  - v. avere, nel procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
  - vi. aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione;
  - vii. aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
  - viii. aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
  - ix. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso.

#### **Art. 49 - Circostanze attenuanti**

1. Costituiscono circostanze attenuanti e comportano una diminuzione della sanzione fino a un terzo, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale:
  - i. aver agito in seguito a provocazione;
  - ii. aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
  - iii. essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
  - iv. aver cagionato un danno lieve;
  - v. aver concorso a determinare, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
  - vi. avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
  - vii. avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze sopra previste, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

#### **Art. 50 - Il concorso di circostanze**

1. *Concorso di più circostanze aggravanti.*  
Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.
2. *Concorso di più circostanze attenuanti.*  
Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
3. *Concorso di più circostanze aggravanti ed attenuanti.*  
L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene

conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

4. *Valutazione delle circostanze.*

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

**Art. 51 - Tentativo**

1. L'affiliato, il socio o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una infrazione, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione prevista diminuita, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, da un terzo a due terzi. Se poi volontariamente impedisce l'evento soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo a alla metà. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

**Art. 52 - Amnistia**

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'amnistia, alle condizioni di cui all'art. 34, comma 3, lett. b) dello Statuto Federale, determinandone le modalità ed i termini di applicazione circa la data di decorrenza e le violazioni, i periodi temporali ed i soggetti interessati.
2. L'amnistia, che può essere sottoposta a condizioni ed obblighi, estingue la violazione disciplinare per la quale è sopraggiunta decisione definitiva e fa cessare l'esecuzione della sanzione anche accessoria in corso.
3. Nel corso di più violazioni si applica alle singole violazioni per le quali è concessa.
4. L'amnistia non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento di concessione disponga diversamente.

**Art. 53 - Grazia**

1. Il Presidente Federale può concedere, su richiesta scritta ed inviata mediante raccomandata a.r. o mezzo equivalente da parte del socio o tesserato, il provvedimento della grazia, alle condizioni di cui all'art. 34, comma 3, lett. c) dello Statuto Federale, fissandone le relative modalità e termini anche riguardo alle sanzioni accessorie.
2. La grazia, che è un beneficio che si rivolge al singolo associato o tesserato condona in tutto o in parte la sanzione residua o commuta la sanzione in altra più lieve, ma non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

**Art. 54 - Indulto**

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'indulto, alle condizioni di cui all'art. 34, comma 3 dello Statuto Federale di FederCUSI.
2. L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile. Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
3. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

#### **Art. 55 Provvedimenti di clemenza**

1. I provvedimenti di clemenza potranno essere assunti solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

#### **Art. 56 - La riabilitazione**

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. Il provvedimento di riabilitazione è emesso dalla Corte d'Appello Federale, su istanza della parte interessata, sussistendone le condizioni stabilite dall'art. 34, comma 2 dello Statuto Federale.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Il Collegio acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
5. Il suddetto organo si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
6. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale.
7. Questa, nel termine di 7 giorni, provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata o mezzo equivalente.
8. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
9. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi vietati.
10. Decide sulla revoca medesima Corte d'Appello su istanza di parte o su istanza del Procuratore Federale depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, corredata dei relativi documenti e notificata all'interessato, che può provvedere al deposito, con contestuale comunicazione alla Procura Federale, di memoria difensiva, prima dell'udienza fissata per la decisione che sarà comunicata alle parti a cura della predetta Segreteria. La revoca della riabilitazione può conseguire, anche, come sanzione accessoria alla decisione dell'Organo di Giustizia che ha comminato la seconda sanzione. Tale decisione può essere impugnata davanti alla Corte Federale d'Appello.

### **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 57 - Entrata in vigore**

1. Il presente Codice entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale presso la FederCUSI in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e rispettiva Procura fino alla scadenza del mandato. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni.
2. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la FederCUSI al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti.